



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 34 – 13 DICEMBRE 2021**

Riunione del giorno 09 dicembre 2021

12.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Gianluca PORRO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

- Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.
- Avv. Antonio Mennuni - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 9/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

Porro Gianluca per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza, con l'obbligo di esibire idonea certificazione medico sportiva secondo il vigente protocollo di prevenzione della diffusione del Covid-19;

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 09 Dicembre 2021 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente L'Avv. Manuela Magistro per il sig. Gianluca Porro.

Il rappresentante della Procura Federale provvedeva ad informare Il Collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta dell'incolpato a mezzo del suo difensore, formulata ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., individuando la sanzione da comminare in 30 (trenta) giorni di sospensione da ogni attività federale.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e della richiesta di patteggiamento concordata;
- Sentito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate in linea con la richiesta di patteggiamento;
- Preso atto della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto pervenuto alla Procura Federale dalla S.S.D. Manzoni Sport a R.L. di Andria (BT), in persona del proprio Presidente sig. Agostino Paradies, con il quale veniva segnalata la mancata presentazione dell'atleta alle convocazioni del sodalizio

A corredo della segnalazione l'esponente trasmetteva le copie dei messaggi di convocazione inviati all'atleta a mezzo della applicazione informatica di messaggistica WhatsApp.

Esaminata la documentazione compendiata nell'esposto e ritenuta sussistente la violazione sul piano disciplinare a carico dell'incolpato, la Procura Federale riteneva, dunque, documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico del sig. Gianluca Porro e, ritenendo esaurita la fase istruttoria, deferiva lo stesso innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione sopra riportati.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procura Federale, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione delle sanzioni concordate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di disporre a carico del sig. Gianluca PORRO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta).

Roma, 13 dicembre 2021

F.to IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Antonio Amato

Affissione all'Albo 13 dicembre 2021